

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) N. 1242/2004**del 28 giugno 2004****che autorizza i nuovi Stati membri a derogare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾ stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.

(2) Per i nuovi Stati membri in questione non sono fissati gli obiettivi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3) Per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere fissati solo in rapporto al livello delle relative flotte al momento dell'adesione. Tuttavia, in tal caso gli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 risulterebbero superflui, dato che si sovrapporrebbero a quelli derivanti dal piano di entrata/uscita previsto all'articolo 13 di tale regolamento.

(4) Non è pertanto opportuno fissare per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare loro l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento, visto che ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte degli Stati in questione.

(5) Tenuto conto del breve periodo in cui questi nuovi Stati membri possono accordare aiuti per il rinnovo della flotta, non è opportuno applicare loro la disposizione relativa alla riduzione della flotta di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(6) Conformemente a quanto sopra, i nuovi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In via derogativa, l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Esso è applicabile dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
M. CULLEN
